

Fondazione Aquilone		IO 21
D.lgs. 231/2001	Whistleblowing	Rev 00 del 12/12/2023

WHISTLEBLOWING

INDICE

Premessa	p. 1
Soggetti/persone che possono segnalare	p. 1
Ambito oggettivo di applicazione	p. 2
Quando si può segnalare	p. 2
Cosa indicare nella segnalazione	p. 2
Canali per la segnalazione	p. 3
Modalità di gestione della segnalazione	p. 3
Misure di protezione	p. 5

Premessa

La presente procedura, adottata dalla Fondazione Aquilone onlus, attua e disciplina apposito sistema di segnalazioni di eventuali irregolarità nell'ambito dell'attività svolta da parte della stessa Fondazione. La procedura recepisce quanto previsto dal *Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023* (il "Decreto Whistleblowing") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea* che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quanto stabilito con la suddetta Direttiva si applica anche ai soggetti del settore privato, quale è la Fondazione Aquilone, in quanto ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Soggetti/persone che possono segnalare (cd. *Whistleblower*)

Il *Whistleblower* è la persona che segnala. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

- lavoratori dipendenti privati;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Fondazione Aquilone		IO 21
D.lgs. 231/2001	Whistleblowing	Rev 00 del 12/12/2023

Ambito oggettivo di applicazione – cosa si può segnalare

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Fondazione, tra cui:

- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- rapporti/frequenzazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- favoritismi;
- false dichiarazioni- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Quando si può segnalare

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è richiesto di circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione.

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;

Fondazione Aquilone		IO 21
D.lgs. 231/2001	Whistleblowing	Rev 00 del 12/12/2023

- eventuali suoi recapiti ai quali possa essere contattato riservatamente;
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni alla Fondazione, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati

Canali per la segnalazione – come segnalare

La segnalazione deve essere inviata al dott. Andrea Alvisi nella sua funzione di Presidente dell'Organismo di vigilanza (OdV) all'indirizzo e-mail: aquilone.odv@gmail.com
Tale canale, essendo esclusivamente gestito dall' Organismo di Vigilanza, senza possibilità di controllo, in nessun caso, da parte della Fondazione Aquilone o di altri soggetti, garantisce il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

L'O.d.V. assicura il corretto svolgimento del procedimento, secondo i principi di indipendenza e imparzialità.

Sono quindi gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

Modalità di gestione della segnalazione

Soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni)

Sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, "O.d.V.") le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

Tutte le altre segnalazioni (v. ambito oggettivo della presente procedura) sono trasmesse a cura dell'O.d.V. all'Ufficio interno competente appositamente individuato (*Direzione, Ufficio Amministrativo, Ufficio del Personale*).

Tutela della riservatezza

L'OdV garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'OdV, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è

Fondazione Aquilone		IO 21
D.lgs. 231/2001	Whistleblowing	Rev 00 del 12/12/2023

stato contestato l'addebito disciplinare, la Fondazione non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui si renda necessario, l'OdV trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, l'OdV fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

Il dipendente segnalante è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Tempistiche della gestione della segnalazione

- avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

Svolgimento dell'istruttoria

Acquisita la segnalazione l'OdV procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. L'onere di istruttoria consiste nel compiere un primo imparziale giudizio sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria l'OdV può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite pec/e-mail o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Fondazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell'istruttoria, l'OdV ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni alla Fondazione, ognuno secondo le proprie competenze.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni alla Fondazione, l'OdV non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte l'OdV assicura la conservazione

Fondazione Aquilone		IO 21
D.lgs. 231/2001	Whistleblowing	Rev 00 del 12/12/2023

delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Misure di protezione

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Sono considerate ritorsioni: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Inversione dell’onere della prova

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare l’estraneità alla segnalazione incombe su colui che le ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.